



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

“Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di forma di governo, ineleggibilità e incompatibilità, istituti di partecipazione polare e rapporti con gli enti locali.”

Versione del 30 giugno 2026: nelle note è riportato il riferimento al numero della scheda di approfondimento.

BOZZA NON DEFINITIVA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Principi generali	5
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO	5
CAPO I Consiglio regionale	5
Art. 3 Consiglio regionale	5
Art. 4 Funzioni del Consiglio regionale	6
Art. 5 Atti di Programmazione	7
Art. 6 Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche	7
Art. 7 Qualità della legislazione	8
Art. 8 Nomine	8
Art. 9 Funzioni del Presidente del Consiglio regionale	9
Art. 10 Consiglieri regionali	9
CAPO II Presidente della Regione	9
Art. 11 Presidente della Regione	9
Art. 12 Funzioni del Presidente della Regione	10
Art. 13 Programma di governo e comunicazione dei componenti della Giunta regionale	11
Art. 14 Relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo	11
Art. 15 Sottosegretario alla Presidenza della Regione	12
CAPO III Giunta regionale	12
Art. 16 Giunta regionale	12
Art. 17 Funzioni della Giunta regionale	13
Art. 18 Assessori regionali	13
Art. 19 Mozione di censura politica	14
Art. 20 Organizzazione regionale	14
CAPO IV Disciplina della cessazione anticipata della legislatura	14
Art. 21 Scioglimento anticipato del Consiglio regionale	14
Art. 22 Cessazione del mandato del Presidente della Regione	15
Art. 23 Mozione di sfiducia	16
Art. 24 Prorogatio	16
CAPO V Collaborazione tra gli organi di governo	17
Art. 25 Coordinamento istituzionale e collaborazione tra gli organi di governo	17
TITOLO III INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	17
Art. 26 Ineleggibilità	17
Art. 27 Incompatibilità	19
Art. 28 Competenze sulla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità	21
TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE	21
Capo I Iniziativa legislativa popolare	21
Art. 29 Progetti di legge di iniziativa popolare	21
Capo II Referendum	22
Art. 30 Disposizioni generali	22
Art. 31 Referendum abrogativo	22
Art. 32 Referendum consultivo	23
Art. 33 Referendum propositivo	24
Art. 34 Referendum confermativo	25
Capo III Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare	25
Art. 35 Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare	25
TITOLO V CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI	26
Art. 36 Rapporti con gli enti locali	26
Art. 37 Consiglio delle autonomie locali	26

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO	27
1. Numero consiglieri	27
2. Termini indizione elezioni disciplina vigente	28
3. Proroga termini elezioni regionali parere 456 del 2025	29
3.1. Oggetto del parere e questione posta	29
3.2. Quadro delle competenze Stato–Regioni in materia elettorale	29
3.3. Effetti dello slittamento Covid del 2020 e calcolo della scadenza	29
3.4. Rapporto tra legge statale e finestra elettorale regionale	29
3.5. Non applicabilità, allo stato, della finestra 15 maggio–15 giugno	30
3.6. Esclusione di ulteriori proroghe e principi sovranazionali	30
4. Parere sulle nomine	31
5. Divieto terzo mandato sentenza 64 Campania	34
6. Implicazioni forma di governo sentenza 12 del 2006 Abruzzo	37
6.1. Oggetto del giudizio e norme impugnate	37
6.2. Sfiducia individuale agli assessori	37
6.3. Voto contrario sul programma di governo	37
6.4. Decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio	38
6.5. Collegio per le garanzie statutarie	38
6.6. Pubblicazione e controllo di legittimità sullo statuto	38
7.7. Attuazione degli accordi internazionali	38
7. Sottosegretario alla Presidenza della Regione	39
8. Assessori e strutture amministrative	41
9. Finestre temporali indizioni elezioni anticipate	43
10. Termine indizione elezioni sentenza 203 del 2023 Puglia	45
10.1. Oggetto del giudizio e norma impugnata	45
10.2. Parametri costituzionali e censure	45
10.3. Disciplina regionale contestata: cosa prevedevano i nuovi periodi	45
10.4. Ratio decidendi: lesione del principio di contestualità e riserva statutaria	45
10.5. Decisione ed effetti	46
11. Termini discussione e votazione mozione di sfiducia	47
12. Subentro vicepresidente sentenza 304 del 2002 Marche	50
12.1. Oggetto del giudizio e disposizione impugnata	50
12.2. Principio del “aut simul stabunt aut simul cadent”	50
12.3. Irrilevanza della natura “transitoria” e dell’autonomia statutaria	50
12.4. Valutazione di illegittimità della successione del vicepresidente	50
12.5. Dispositivo	51
13. Ineleggibilità cariche enti regionali	52
14. Rimozione ineleggibilità	53
15. Incompatibilità cariche enti regionali	58
16. incompatibilità condizioni soggettive	59
17. Iniziativa popolare numero firme	60
18. Materie escluse referendum abrogativo	61
19. Quorum referendum abrogativo	66
20. Quorum referendum consultivo	68
21. Quorum referendum propositivo	70

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge regionale statutaria disciplina la forma di governo della Regione, i rapporti fra gli organi di governo, i principi fondamentali dell'organizzazione regionale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, gli istituti di partecipazione popolare e i rapporti con gli enti locali.

2. Essa è adottata in attuazione dell'articolo 15, comma 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per la Sardegna e dei principi dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 2 Principi generali

1. Il funzionamento della forma di governo regionale, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si conformano ai principi di equilibrio istituzionale, di leale collaborazione e di responsabilità politica.

2. L'attività degli organi della Regione è improntata ai principi di democrazia, uguaglianza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ed è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione garantisce forme adeguate e stabili di cooperazione con gli enti locali, nonché idonei ed effettivi strumenti di partecipazione ai processi decisionali dei cittadini, singoli o associati e delle rappresentanze economiche e sociali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Consiglio regionale

Art. 3 Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale ed è composto da sessanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione¹.

2. L'elezione dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione avviene contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dalla legge

¹ **Vedi la scheda di approfondimento:**

n. 1) “Numero di consiglieri regionali per regione”.

regionale statutaria in materia elettorale adottata in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

3. Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni che decorrono dalla data delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione e possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di cui al comma 3. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione².

5. La prima seduta del Consiglio regionale è convocata dal Presidente della Regione proclamato eletto entro venti giorni dalla proclamazione dei consiglieri regionali.

6. L'insediamento del Consiglio regionale, nonché la costituzione e le modalità di funzionamento dei suoi organi interni sono disciplinati dal Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Art. 4

Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare, definisce l'indirizzo politico generale della Regione e ne controlla e valuta l'attuazione; vigila sull'attività degli altri organi di governo e dell'amministrazione regionale.

2. In particolare, il Consiglio regionale:

- a) delibera sul Programma di governo presentato dal Presidente della Regione e può specificarne e integrarne i contenuti mediante atti di indirizzo;
- b) delibera sulla relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo presentata dal Presidente della Regione e può formulare su di essa atti di indirizzo;
- c) approva gli atti generali di pianificazione e programmazione regionali e le loro modificazioni;
- d) adotta atti di indirizzo relativi all'attività della Regione nei rapporti con lo Stato;
- e) adotta atti di indirizzo ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi regionali attuativi delle politiche dell'Unione europea e dello Stato e ne verifica l'attuazione;
- f) adotta atti di indirizzo e ratifica con legge le intese della Regione con altre regioni;

² **Vedi le schede di approfondimento:**

n. 2) "Termini elezioni regione Sardegna disciplina vigente",

n. 3) "Durata degli organi elettivi e finestre elettorali giurisprudenza Consiglio di Stato".

- g) adotta atti di indirizzo sui progetti di accordo o di intesa con altri Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato;
- h) concorre alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea;
- i) adotta gli atti di indirizzo alla Giunta regionale relativi alla predisposizione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
- j) delibera le nomine e le designazioni ad esso attribuite dalla legge;
- k) controlla l'attività della Giunta regionale e valuta l'attuazione e gli effetti delle leggi regionali ai sensi dell'articolo 6.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), f), g) e i) la Giunta regionale riferisce al Consiglio sulle iniziative da avviare e su quelle assunte in attuazione degli indirizzi approvati.

4. Il Consiglio regionale, inoltre, svolge le altre funzioni previste dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre leggi.

Art. 5 **Atti di Programmazione**

1. Ai fini della formulazione degli indirizzi sulle proposte di piani e di programmi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) e sulle eventuali modifiche degli stessi, la Giunta regionale assicura al Consiglio una tempestiva informazione anche attraverso la trasmissione della documentazione relativa ai piani e ai programmi prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee o statali.

2. Gli atti di cui al comma 1, definitivamente approvati dalle autorità competenti, sono comunicati al Consiglio regionale.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono le modalità di attuazione degli atti di cui comma 1, sono sottoposte, secondo le disposizioni del Regolamento interno, al parere delle Commissioni consiliari competenti.

Art. 6 **Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali anche attraverso l'inserimento nelle leggi regionali di clausole valutative che definiscono i tempi, le modalità e gli indicatori per la raccolta delle informazioni necessarie a conoscere i processi di attuazione e i risultati conseguiti.

2. La Giunta regionale e gli altri soggetti attuatori collaborano al monitoraggio e trasmettono le informazioni richieste dal Consiglio regionale entro i termini dallo stesso indicati.

3. Il Consiglio regionale può definire progetti o studi di valutazione volti ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali o di altre politiche regionali previste da piani o programmi e a valutarne gli effetti con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

4. Il Regolamento interno disciplina le modalità di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo anche al fine di assicurare un'adeguata pubblicità degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 7

Qualità della legislazione

1. La Regione conforma la redazione dei testi normativi ai principi di chiarezza, omogeneità dei contenuti, semplicità nella formulazione, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.

2. Nella formulazione delle norme si tiene conto della loro necessità e dell'impatto prodotto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e sulle future generazioni.

3. La semplificazione e il riordino del sistema normativo sono perseguiti anche attraverso la redazione di testi unici e la periodica manutenzione della legislazione vigente.

4. Il Regolamento interno disciplina le modalità attraverso le quali gli uffici consiliari assicurano l'assistenza tecnico-giuridica e legislativa per l'analisi della qualità normativa e della coerenza della legislazione rispetto all'ordinamento regionale, statale ed europeo.

Art. 8

Nomine

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni ad esso attribuite dalla legge.

2. La procedura di acquisizione delle candidature è disciplinata dal Regolamento interno ed è improntata ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità tra i generi.

3. Le nomine di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale relative al Segretario generale e ai direttori generali dell'amministrazione regionale, ai presidenti, amministratori e direttori generali degli enti del sistema Regione e ai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, sono trasmesse al Consiglio regionale prima della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Le Commissioni consiliari competenti, entro dieci giorni, possono esprimere un parere, eventualmente sentendo l'interessato³.

³ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 4) "Ruolo del Consiglio regionale sulle nomine di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale".

4. L'atto finale di nomina può discostarsi dal parere delle Commissioni, motivando la decisione, che è comunicata al Consiglio regionale.

Art. 9

Funzioni del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, interpreta e applica il Regolamento interno, assicura il buon funzionamento del Consiglio regionale, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 10

Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere regionale nello svolgimento del proprio mandato ha diritto di accedere agli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h), nonché di ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e dagli uffici della Regione notizie, informazioni, documenti e atti, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

3. Il Regolamento interno disciplina strumenti, termini e modalità per l'esercizio delle prerogative dei consiglieri regionali.

CAPO II

Presidente della Regione

Art. 11

Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria che disciplina la materia elettorale.

2. Il Presidente della Regione è eletto per cinque anni che decorrono dalla data delle elezioni ed assume le funzioni all'atto della proclamazione.

3. Non è immediatamente rieleggibile chi ha già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e

un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione con decreto motivato del Presidente della Repubblica⁴.

Art. 12

Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e, insieme alla Giunta regionale, è l'organo esecutivo della Regione.

2. In particolare, il Presidente della Regione:

- a) dirige la politica generale della Giunta regionale e ne è responsabile;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- c) sovrintende all'amministrazione regionale e coordina l'attuazione delle politiche regionali;
- d) presenta al Consiglio regionale il Programma di governo e a metà legislatura la relazione sullo stato di attuazione dello stesso;
- e) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, attribuisce loro le deleghe mediante decreto e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
- f) attribuisce le funzioni di vicepresidente a uno degli assessori;
- g) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta o di modifica, mediante decreto, dell'oggetto delle deleghe, ne dà motivata comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva;
- h) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali;
- i) informa il Consiglio regionale sui piani e i programmi regionali attuativi delle politiche dell'Unione europea e dello Stato e sulle eventuali modificazioni sostanziali degli stessi, sia nella fase della elaborazione che a seguito della loro approvazione definitiva;
- j) riferisce al Consiglio regionale delle intese e degli accordi con altre Regioni e altri Stati e con loro enti territoriali, sia nella fase della proposta che relativamente alla loro conclusione;
- k) informa periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza unificata;
- l) informa annualmente il Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna;
- m) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità tra i generi;
- n) indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e dalla legge regionale;
- o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone tempestivamente il Consiglio;

⁴ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 5) "Divieto di terzo mandato consecutivo Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale".

- p) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato alla Regione e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
- q) interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito quando sono trattate questioni di particolare interesse per la Regione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto speciale per la Sardegna;
- r) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali.

3. Il Presidente della Regione, inoltre, svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre fonti normative.

Art. 13

Programma di governo e comunicazione dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla seduta in cui è costituito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ai sensi del Regolamento interno, presenta al Consiglio regionale il Programma di governo che individua gli obiettivi strategici da perseguire nel corso della legislatura, nonché le modalità, gli strumenti e i tempi per la loro attuazione.

2. Il Consiglio regionale delibera sul Programma di governo secondo le norme del proprio Regolamento interno e può adottare un atto di indirizzo che ne specifica e integra il contenuto⁵.

3. Nella stessa seduta il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale i componenti della Giunta regionale e le deleghe loro attribuite.

Art. 14

Relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo

1. Allo scadere della metà della legislatura il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma di governo evidenziando i risultati raggiunti, le iniziative da intraprendere e gli obiettivi da conseguire entro la fine della legislatura.

2. Il Consiglio regionale delibera sulla relazione secondo le norme del proprio Regolamento interno e può formulare atti di indirizzo.

⁵ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 6) “Implicazioni scelta modello elezione diretta Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale”.

Art. 15⁶
Sottosegretario alla Presidenza della Regione

1. Il Presidente della Regione può nominare tra i consiglieri regionali un Sottosegretario alla Presidenza della Regione che partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

2. Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione:

- a) coadiuva il Presidente della Regione nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato;
- b) assicura lo stretto raccordo tra il Consiglio e la Giunta regionale allo scopo di garantire l'azione coordinata dei suddetti organi;
- c) può essere delegato dal Presidente della Regione a seguire specifici affari, anche attraverso la partecipazione a incontri e consessi istituzionali.

3. La carica di Sottosegretario alla Presidenza della Regione è incompatibile con quella di consigliere regionale secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2.

CAPO III
Giunta regionale

Art. 16
Giunta regionale

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori.

2. Gli assessori sono nominati e revocati con decreto del Presidente della Regione. All'atto della nomina ciascun assessore riceve le deleghe relative alle materie di rispettiva competenza.

3. La composizione della Giunta regionale è determinata assicurando la rappresentanza di ciascun genere nella misura di almeno il quaranta per cento dei componenti.

4. In caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta o di modifica dell'oggetto della delega, mediante decreto, il Presidente ne dà motivata comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva.

⁶ **Vedi scheda di approfondimento:**
n. 7) "Sottosegretario alla Presidenza della Regione".

5. Il Presidente della Regione nomina tra i componenti della Giunta regionale il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 17

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sotto il coordinamento del Presidente della Regione, attua il Programma di governo in coerenza con l'indirizzo politico generale.

2. In particolare, la Giunta regionale:

- a) delibera gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- b) attua le leggi e gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale;
- c) delibera i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio regionale;
- d) delibera sulle nomine e sulle designazioni di competenza regionale, salvo diversa previsione di legge;
- e) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;

3. La Giunta regionale, inoltre, svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto speciale per la Sardegna, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle altre fonti normative.

4. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti adottati dalla Giunta è assicurata idonea pubblicità.

Art. 18

Assessori regionali

1. Gli assessori regionali, nell'ambito delle materie loro delegate dal Presidente della Regione e in conformità alle direttive da questi impartite, definiscono l'indirizzo politico negli ambiti ricadenti nelle rispettive deleghe mediante l'assegnazione degli obiettivi e delle priorità agli organi di vertice delle strutture amministrative di volta in volta competenti, che provvedono alla loro attuazione.⁷

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente di quelli che adottano nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Per tutta la durata dell'incarico la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2.

⁷ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 8) "Rapporto numero assessori regionali e strutture amministrative di massima dimensione della Regione".

Art. 19⁸
Mozione di censura politica

1. Il Consiglio regionale può esprimere, secondo le norme del proprio Regolamento interno, censura politica nei confronti di un assessore o del suo operato mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un decimo dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione di cui al presente articolo non può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio regionale le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di cui al comma 1.

Art. 20
Organizzazione regionale

1. L'organizzazione regionale è improntata ai seguenti principi generali:

- a) ampia flessibilità nelle forme organizzative per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità;
- b) orientamento ai risultati e funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi;
- c) trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. I criteri di organizzazione dell'amministrazione regionale, l'assetto e il funzionamento delle strutture di massima dimensione e delle relative articolazioni organizzative, sono definiti con legge regionale.

3. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

CAPO IV
Disciplina della cessazione anticipata della legislatura

Art. 21
Scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei seguenti casi:

- a) dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti, presentate secondo le norme del Regolamento interno; si considerano contestuali le dimissioni presentate

⁸ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 6) "Implicazioni scelta modello elezione diretta Presidente della Regione giurisprudenza Corte costituzionale".

individualmente per iscritto al Presidente del Consiglio, in un arco di tempo non superiore ai cinque giorni a decorrere dalla ricezione della prima, nonché quelle presentate nel corso di una seduta del Consiglio;

- b) cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione per le cause di cui all'articolo 22;
- c) scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal verificarsi della relativa causa, dichiara con proprio decreto l'avvenuto scioglimento. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna entro sette giorni dalla sua adozione.

3. Le nuove elezioni sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento di cui al comma 2. Il decreto di indizione è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione⁹.

Art. 22

Cessazione del mandato del Presidente della Regione

1. Il mandato del Presidente della Regione cessa anticipatamente nei seguenti casi:

- a) dimissioni, impedimento permanente, morte e decadenza;
- b) approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23;
- c) rimozione disposta con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Ciascuna delle cause di cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il conseguente scioglimento del Consiglio regionale, sono dichiarati contestualmente dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna entro sette giorni dalla sua adozione.

3. Le dimissioni del Presidente della Regione diventano irrevocabili decorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione formalmente presentata al Presidente del Consiglio regionale. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro i successivi cinque giorni.

⁹ **Vedi schede di approfondimento:**

n. 2) "Termini elezioni regione Sardegna disciplina vigente",

n. 9) "Ipotesi scioglimento "anticipato" del Consiglio regionale finestre temporali indizione elezioni",

n. 10) "Termine indizione elezioni in caso di scioglimento anticipato giurisprudenza Corte costituzionale".

4. Nel caso di impedimento permanente o di decadenza del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dall'accertamento della natura permanente dell'impedimento o dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che dichiara la decadenza, ai sensi del proprio Regolamento interno.

5. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'evento.

Art. 23¹⁰ **Mozione di sfiducia**

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e il conseguente scioglimento del Consiglio regionale.

3. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 22 è adottato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.

Art. 24¹¹ **Prorogatio**

1. I poteri del Consiglio regionale, sia in caso di scadenza naturale, che di scioglimento anticipato, sono prorogati sino all'insediamento del nuovo organo.

2. In caso di scadenza naturale della legislatura o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, i poteri del Presidente della Regione sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente eletto.

3. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente, morte e decadenza del Presidente della Regione, nonché di approvazione della mozione di sfiducia, le funzioni del Presidente della Regione sono esercitate dal Vicepresidente.

4. I poteri della Giunta regionale uscente sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. Nel periodo tra la proclamazione del nuovo Presidente

¹⁰ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 11) "Termini discussione / votazione mozione di sfiducia".

¹¹ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 12) "Prorogatio e limiti al subentro del vicepresidente giurisprudenza Corte costituzionale".

della Regione e la nomina dei componenti della Giunta, i poteri della Giunta sono esercitati dal nuovo Presidente.

5. L'esercizio dei poteri in regime di prorogatio è limitato agli atti di ordinaria amministrazione, fatta salva la motivata adozione di quelli indifferibili e urgenti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Regione disposti ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna.

CAPO V

Collaborazione tra gli organi di governo

Art. 25

Coordinamento istituzionale e collaborazione tra gli organi di governo

1. Il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale individuano strumenti finalizzati a garantire il raccordo e il coordinamento delle rispettive iniziative e attività.

2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale, trasmette documenti e informazioni relativi agli atti sottoposti all'esame e alla valutazione consiliare, o comunque ogni dato utile allo svolgimento delle funzioni consiliari legislative, di indirizzo e di controllo.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta adottano, ciascuno per il proprio ambito di competenza e d'intesa tra loro, regole condivise di redazione degli atti normativi al fine di assicurare la qualità normativa di cui all'articolo 7.

TITOLO III

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 26¹²

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione:

- a) il commissario straordinario del Governo, i prefetti, i viceprefetti e i questori che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- b) il Capo della polizia, il Vice capo della Polizia, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- c) i dipendenti dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori presso i Ministeri, le agenzie, gli enti e gli istituti statali, nonché i dirigenti

¹² **Vedi schede di approfondimento:**

n. 13 “Cause di ineleggibilità focus: cariche negli enti regionali”;

n. 14 “Rimozione cause di ineleggibilità”.

preposti a uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni, agenzie, enti e istituti statali che esercitano le loro funzioni nella Regione e i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- d) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare la cui circoscrizione di comando territoriale comprenda, in tutto o in parte, il territorio della Regione;
- e) coloro ai quali sono conferite le funzioni dirigenziali presso l'amministrazione regionale e presso gli enti del sistema Regione, nonché i presidenti e gli amministratori dei suddetti enti;
- f) i capi di gabinetto, i segretari particolari, i consulenti e gli esperti degli Uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali;
- g) i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale della Sardegna, ovvero, i commissari straordinari dei suddetti enti, nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'ente presso il quale esercitano le proprie funzioni;
- h) i presidenti, gli amministratori, i direttori generali, e comunque, i legali rappresentanti, delle società partecipate o controllate dalla Regione e dagli enti del sistema Regione, nonché, degli istituti, dei consorzi, delle fondazioni e degli enti da essi controllati o vigilati;
- i) i componenti di organi di garanzia istituiti dalla Regione;
- j) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- k) i magistrati, anche onorari, addetti alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, nonché i componenti delle commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali del territorio della Regione sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici nei quali esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità che sussistono al momento dell'elezione comportano l'invalidità dell'elezione del Presidente della Regione e del consigliere regionale a cui si riferiscono. Le medesime cause, se sopravvenute all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione qualora non vengano rimosse entro i termini e con le modalità disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle fonti alle quali esso rimanda.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni cessano entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale.

5. L'amministrazione di provenienza è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari alla cessazione dalle funzioni nei casi di cui ai commi 3 e 4 tempestivamente e comunque

entro cinque giorni dalla richiesta dell'interessato. Ove l'amministrazione non provveda entro detto termine, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, produce comunque effetto a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

6. La cessazione delle funzioni ai sensi dei commi 3, 4 e 5 comporta l'effettiva astensione da ogni atto o funzione inerente all'ufficio o all'incarico precedentemente rivestito.

7. Non possono essere nominati assessori regionali coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali al momento della nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale per la Sardegna e dalla presente legge.

8. Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al consigliere regionale, al Presidente della Regione e all'assessore regionale per disposizione di legge, di regolamento o di statuto in quanto connessi con il proprio mandato.

Art. 27¹³ Incompatibilità

1. Fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per la Sardegna, la carica di consigliere regionale, di Presidente della Regione e di assessore regionale è incompatibile con:

- a) la carica di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o di un altro Consiglio regionale;
- b) la carica di Presidente della Regione o di componente della Giunta regionale di altra Regione;
- c) la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- d) la carica di presidente della provincia, di sindaco metropolitano nonché quella di assessore o consigliere di provincia, di città metropolitana e di comune con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- e) la carica di componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) la carica di presidente, amministratore o legale rappresentante di società, enti, istituti, anche di credito, o aziende, la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o degli enti del sistema Regione;
- g) la carica o le funzioni di legale rappresentante, amministratore, direttore generale, liquidatore, in associazioni, enti, società o imprese che gestiscono servizi pubblici per conto della Regione o degli enti del sistema Regione, ovvero, che da essi ricevono in via continuativa contributi, sovvenzioni e sussidi che rappresentano la parte prevalente del finanziamento della gestione ordinaria;

¹³ **Vedi schede di approfondimento:**

n. 15 "Cause di incompatibilità focus: cariche e incarichi in enti";

n. 16 "Cause di incompatibilità focus: particolari condizioni".

- h) l'esercizio continuativo di attività di consulenza o assistenza legale, amministrativa o tecnica in favore della Regione o degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h);
- i) la condizione di chi ha lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o con gli enti del sistema Regione; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
- j) la condizione di chi, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, o degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e), g), h), sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Regione o verso gli stessi enti e non ha ancora estinto il debito;
- k) la condizione di chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione o gli enti del sistema Regione, sia stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi della Regione o di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- l) la condizione di chi non ha reso il conto finanziario o di amministrazione relativo a una gestione riguardante la Regione degli enti di cui all'articolo 26, comma 1, lett. e) e g).

2. La carica di consigliere regionale è incompatibile, inoltre, con quella di assessore regionale e di sottosegretario alla Presidenza della Regione. Il consigliere regionale che accetta la nomina ad assessore regionale o a sottosegretario alla Presidenza della Regione è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del decreto di nomina, provvede a dichiarare la sostituzione del consigliere interessato e dispone l'attribuzione della supplenza temporanea per l'esercizio delle relative funzioni al candidato al quale spetterebbe il seggio ai sensi della normativa elettorale vigente.

3. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 26 sopravvenute nel corso del mandato.

4. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione qualora non siano state rimosse entro i termini e con le modalità disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale e dalle fonti alle quali esso rimanda.

5. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al consigliere regionale, al Presidente della Regione e all'assessore regionale per disposizione di legge, di regolamento o di statuto in quanto connessi con il proprio mandato.

Art. 28

Competenze sulla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Spetta al Consiglio regionale deliberare sulla convalida degli eletti, sull'annullamento dell'elezione di un consigliere e sulla dichiarazione di decadenza.

2. L'esame e l'accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al presente Titolo, ovvero, di tutti gli altri casi di decadenza previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna e dalla legge, anche sopravvenuti nel corso del mandato, sono di competenza della Giunta delle elezioni costituita presso il Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

3. Il Regolamento interno della Giunta delle elezioni disciplina il procedimento di contestazione agli interessati delle fattispecie di cui al comma 2 e i termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute nel corso del mandato e delle cause di incompatibilità.

4. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione altresì per i consiglieri regionali subentranti, ivi compresi i supplenti.

5. Il procedimento di contestazione delle cause ostative alla nomina e delle cause di incompatibilità con la carica di assessore è disciplinato con legge regionale.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Iniziativa legislativa popolare

Art. 29 Progetti di legge di iniziativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, si esercita mediante la presentazione di progetti di legge redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare sono sottoscritti da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione¹⁴.

3. L'iniziativa legislativa popolare non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e non è ammessa nelle materie di cui all'articolo 31, comma 3.

¹⁴ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 17 "Numero di firme iniziativa legislativa popolare".

4. Il Consiglio regionale è tenuto ad esaminare i progetti di legge d'iniziativa popolare nei termini e con le modalità definite dalle norme del Regolamento interno. I progetti di legge presentati non decadono con la conclusione della legislatura.

5. La Commissione di garanzia di cui all'articolo 35 verifica preliminarmente l'ammissibilità e la regolarità dell'iniziativa legislativa popolare.

6. La legge regionale disciplina le forme e le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare.

Capo II Referendum

Art. 30 Disposizioni generali

1. L'ordinamento regionale prevede, quali strumenti di democrazia partecipativa, il referendum abrogativo, propositivo e consultivo, nonché gli altri referendum di cui agli articoli 15, 43, 45 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna.

2. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. Non possono essere indetti referendum nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla data di svolgimento delle elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le consultazioni referendarie già indette sono rinviate in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal presente comma.

4. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione, ove previsto, o di esito negativo della consultazione, il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

5. L'accertamento dell'ammissibilità e della regolarità del referendum è di competenza della Commissione di cui all'articolo 35.

6. La presente legge reca i principi generali relativi agli istituti del referendum abrogativo, propositivo e consultivo; le procedure per la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum sono disciplinate dalla legge regionale.

Art. 31 Referendum abrogativo

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano almeno diecimila elettori, ovvero, quattro consigli delle province e delle città metropolitane o un numero di consigli comunali che rappresentino almeno il quaranta per cento della popolazione regionale, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.

2. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali, ovvero singole disposizioni di esse che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

3. Non possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo a pena di inammissibilità¹⁵:

- a) le leggi tributarie e di bilancio;
- b) le leggi il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto speciale per la Sardegna, da leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive delle stesse;
- c) le leggi di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea di cui all' articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- d) le leggi di attuazione e di esecuzione degli accordi o delle intese di cui all'articolo 117, commi 8 e 9 della Costituzione;
- e) le leggi connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
- f) le leggi riguardanti l'ordinamento degli uffici regionali;
- g) le leggi elettorali e le leggi che disciplinano il procedimento elettorale;
- h) le leggi adottate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

4. La proposta abrogativa sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e se in senso favorevole all'abrogazione si è espressa la maggioranza dei voti validi¹⁶.

5. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione referendaria. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora il risultato della consultazione sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge regionale, il Presidente con il medesimo decreto dichiara l'abrogazione, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

6. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, con il decreto di cui al comma 5 può ritardare l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione, indicandone espressamente i motivi.

Art. 32

Referendum consultivo

1. Il referendum regionale consultivo è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano almeno diecimila elettori su questioni di interesse generale.

¹⁵ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 18 “Materie escluse referendum abrogativo”;

¹⁶ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 19 “Quorum di partecipazione referendum abrogativo”.

2. Il Consiglio regionale, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri regionali o, su provvedimenti di competenza della Giunta, su proposta della medesima, può deliberare l'indizione di un referendum regionale consultivo avente ad oggetto: questioni di interesse generale, proposte o provvedimenti legislativi o amministrativi regionali di particolare rilevanza, nonché proposte di legge presentate ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna.

3. La legge regionale può prevedere la disciplina generale di referendum consultivi, territorialmente limitati, su questioni di interesse locale.

4. Il quesito del referendum consultivo richiede all'elettore di esprimersi in senso favorevole o contrario alla questione o all'atto oggetto della consultazione.

5. Il referendum consultivo non è ammesso nelle materie di cui all'articolo 31, comma 3 **e non è valido se alla consultazione non partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto**¹⁷. L'esito è favorevole alla questione oggetto della consultazione se in tal senso si è pronunciata la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. L'esito del referendum consultivo non ha effetti vincolanti, gli organi della Regione possono tenerne conto nell'esercizio dei rispettivi poteri.

Art. 33 **Referendum propositivo**

1. Diecimila elettori possono presentare un progetto di legge regionale affinché sia sottoposto a referendum popolare propositivo ai sensi del presente articolo.

2. Il progetto di legge deve essere redatto in articoli e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.

3. Il referendum propositivo non è ammesso nei casi previsti dall'articolo 31, comma 3.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione, trasmette il progetto di legge regionale alla Commissione di cui all'articolo 35 ai fini dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità.

5. Decorsi dodici mesi dall'accertamento di cui al comma 4, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sul progetto di legge, il Presidente della Regione indice il referendum sul progetto di legge medesimo.

¹⁷ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 20 "Quorum di partecipazione referendum consultivo".

6. Il referendum propositivo è valido se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto¹⁸. L'esito del referendum è favorevole al progetto di legge regionale oggetto della consultazione se in tal senso si è pronunciata la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso il progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

Art. 34 **Referendum confermativo**

1. Il referendum di cui all'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è ammesso nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

Capo III **Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare**

Art. 35 **Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare**

1. La Commissione di garanzia per i referendum e l'iniziativa legislativa popolare ha il compito di verificare l'ammissibilità e la regolarità delle richieste di referendum e delle iniziative legislative popolari.

2. È composta da cinque membri scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche esperti in diritto costituzionale, amministrativo e regionale e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

3. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'insediamento, elegge i componenti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri ad esso assegnati.

4. La Commissione di garanzia resta in carica per la durata della legislatura ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione della nuova. I componenti non sono immediatamente rieleggibili.

5. La Commissione di garanzia nella prima seduta elegge fra i suoi componenti il Presidente.

¹⁸ **Vedi scheda di approfondimento:**

n. 21 "Quorum di partecipazione referendum propositivo".

6. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali da cui possa sorgere un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

7. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento della Commissione in modo che siano assicurate l'autonomia e l'imparzialità dell'organo.

TITOLO V

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 36

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione riconosce e promuove le autonomie locali come elementi costitutivi dell'ordinamento regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e favorisce con le stesse forme stabili di raccordo interistituzionale.

2. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni persegue lo sviluppo omogeneo dell'intero territorio regionale e la coesione tra le diverse comunità locali.

Art. 37

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane della Regione.

3. La legge regionale disciplina le attribuzioni di cui al comma 1, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 1**ARTICOLO 3, COMMA 1****NUMERO DI CONSIGLIERI REGIONALI PER REGIONE**

Regione	Numero di consiglieri (*)	Popolazione media per seggio	Censimento 2021
Abruzzo	31	41159	1275950
Basilicata	21	25808	541968
Calabria	31	59853	1855454
Campania	51	110282	5242420
Emilia-Romagna	50	88507	4425366
Friuli-Venezia Giulia	48	24380	1194547
Lazio	51	112998	5714882
Liguria	31	48684	1509227
Lombardia	80	124287	9943004
Marche	31	47972	1487150
Molise	21	13912	292150
Piemonte	51	83457	4256350
Provincia autonoma di Bolzano	35	15217	532616
Provincia autonoma di Trento	35	15455	540958
Puglia	51	76969	3921421
Sardegna	60	26456	1587413
Sicilia	70	69047	4833329
Toscana	41	89349	3663191
Umbria	21	40896	858812
Valle d'Aosta	35	3524	123360
Veneto	51	95085	4847745



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 2

**ARTICOLO 3, COMMA 4
ARTICOLO 21 COMMA 3**

**TERMINI INDIZIONE ELEZIONI REGIONE SARDEGNA
DISCIPLINA VIGENTE**

<u>Ipotesi</u>	<u>Termini</u>	<u>Fonte</u>
Scadenza naturale della legislatura	Le elezioni del nuovo consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio (che decorre dalla data dalle elezioni). Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.	Art. 18 Statuto speciale
Scioglimento del Consiglio regionale con decreto del Presidente della Repubblica	Le elezioni devono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento.	Art. 50 Statuto speciale
Scioglimento anticipato: • Approvazione mozione di sfiducia • Dimissioni, impedimento permanente, morte del Presidente della Regione	Le elezioni devono avere luogo entro tre mesi .	Art. 3, comma 2, Legge costituzionale 31/01/2001, n. 2 [disciplina transitoria, fino all'approvazione di una legge regionale statutaria che disciplini tali termini]



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

<u>SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 3</u>
ARTICOLO 3, COMMA 4
<u>DURATA DEGLI ORGANI ELETTIVI E FINESTRE ELETTORALI</u> GIURISPRUDENZA CONSIGLIO DI STATO (SEZ. I, PARERE N. 456/2025)

1. Oggetto del parere e questione posta

Il Consiglio di Stato rende parere su richiesta del Presidente della Regione Veneto in ordine alla **disciplina applicabile per le prossime elezioni regionali venete**, dopo lo slittamento eccezionale delle precedenti elezioni del 2020 disposto dal legislatore nazionale in ragione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

La questione è se si possa tornare ad applicare l'**art. 11, l.r. Veneto n. 5/2012** (che prevede una finestra temporale fissa per lo svolgimento delle elezioni regionali, compresa tra il 15 maggio e il 15 giugno) o se prevalga l'**art. 5, l. n. 165/2004**, che lega la data delle elezioni alla **scadenza quinquennale del Consiglio decorrente dalla data di elezione**.

2. Quadro delle competenze Stato–Regioni in materia elettorale

Dopo la riforma del 1999, l'**art. 122 Cost.** attribuisce alle Regioni, in competenza concorrente, il **sistema di elezione** (in senso ampio, comprensivo anche del procedimento e delle date di voto) ma riserva allo Stato la determinazione della **durata degli organi elettivi** e dei relativi principi fondamentali.

L'**art. 5, l. n. 165/2004** fissa tali principi: durata quinquennale dalla data di elezione e svolgimento delle elezioni entro 60 giorni dalla scadenza, o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

3. Effetti dello slittamento Covid del 2020 e calcolo della scadenza

Nel 2020, per effetto dell'**art. 1, co. 1, lett. d), d.l. n. 26/2020**, convertito nella l. n. 59/2020, la durata degli organi regionali è stata **prorogata di tre mesi** e le elezioni venete si sono svolte il **20–21 settembre 2020**, anziché in primavera.

In conseguenza di ciò, il **quinquennio** decorre da settembre 2020 e termina nei corrispondenti giorni di settembre 2025; le nuove elezioni dovranno quindi tenersi entro 60 giorni dalla scadenza, ossia entro il 20 novembre 2025, o, al più tardi, nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori, ossia il 23 novembre 2025.

4. Rapporto tra legge statale e finestra elettorale regionale

L'individuazione della data del voto, pur rientrando nel “sistema di elezione” regionale, deve rispettare i **principi fondamentali** statali e la disciplina sulla durata degli organi elettivi.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Lo stesso art. 11, co. 1, l.r. n. 5/2012 prevede la finestra 15 maggio–15 giugno “**fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale**”, riconoscendo quindi la **prevalenza della legge statale** e la necessaria compatibilità temporale della finestra regionale con i termini mobili fissati dall’art. 5, l. n. 165/2004.

5. Non applicabilità, allo stato, della finestra 15 maggio–15 giugno

Poiché, a seguito dello slittamento del 2020, la scadenza naturale del quinquennio cade in **settembre 2025**, la finestra fissa 15 maggio–15 giugno 2026 comporterebbe una **ulteriore proroga di fatto** della durata del Consiglio regionale, non prevista da alcuna norma e in contrasto con l’art. 5, l. n. 165/2004. Il Consiglio di Stato afferma che l’art. 11, co. 1, l.r. n. 5/2012 è quindi **inapplicabile nella parte in cui impone la finestra 15 maggio–15 giugno**; la suddetta disciplina potrà tornare ad operare solo se, in futuro, tale finestra risulterà di nuovo compatibile con i termini statali (ad esempio dopo un riallineamento delle date).

6. Esclusione di ulteriori proroghe e principi sovranazionali

Il parere esclude che si possa ricavare, per via interpretativa, una nuova ipotesi di proroga degli organi elettivi al solo fine di riallineare la finestra elettorale regionale, tanto più in assenza di situazioni eccezionali analoghe alla pandemia del 2020 e considerato che un’eventuale proroga toccherebbe la **durata degli organi elettivi**, materia riservata alla legge statale.

La conclusione è rafforzata dai **principi di periodicità e regolarità delle elezioni** sanciti da fonti sovranazionali (art. 3 Prot. n. 1 CEDU; art. 21, par. 3 Dichiarazione universale; art. 25, lett. b), Patto ONU 1966), espressione del principio democratico e della sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 4

ARTICOLO 8, COMMA 3

NOMINE

**RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE SULLE NOMINE DI COMPETENZA
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE**

L. Stat. 1/2008 (non più in vigore) Art. 12, commi 2 e 3	Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato . Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde
Abruzzo Art. 42, Statuto	Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato. Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale
Basilicata Art. 47 Statuto	Le nomine dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e degli amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, quando non attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono di competenza della Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale . Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Ove la Giunta non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace .
Calabria Art. 16, comma 2, lett. h), Statuto	Il Consiglio regionale delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta , nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Campania Art. 26, comma 4, lett. e), art. 48 Statuto	Il Consiglio regionale decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale. Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento , che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.
Emilia-Romagna Art. 31, comma 1, lett. j) e art. 39, comma 3, Statuto	Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce procedure che consentano di verificare , in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati. Le Commissioni possono tenere udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.
Friuli-Venezia Giulia Art. 8, comma 1, lett. e), L.R. Statutaria 17/2007	Il Consiglio regionale può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.
Lazio Art. 55, comma 3, Statuto	I componenti degli organi istituzionali <i>[degli enti pubblici dipendenti dalla Regione]</i> sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale , ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni
Lombardia Art. 23, Statuto	La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.
Marche Art. 47, comma 3, Statuto	La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è effettuata dal Consiglio Assemblea legislativa regionale, salvo che la legge regionale affidi la competenza alla Giunta regionale o al suo Presidente.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Piemonte Art. 37, Statuto	La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale
Toscana Art. 50, comma 2 e 51, comma 3, Statuto	Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di controllo anche preventivo del consiglio. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

<u>SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 5</u>
ARTICOLO 11, COMMA 3
<u>DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO PRESIDENTE DELLA REGIONE</u>
<u>GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE</u>
<u>(SENTENZA N. 64/2025)</u>
<u>(SENTENZA N 211/2025)</u>

(SENTENZA N. 64/2025)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della Regione Campania n. 16/2024.

Tale norma, nel sancire il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione, al contempo stabiliva che *“il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”*, e in tal modo **escludeva dal computo** dei due mandati rilevanti per l'operatività del divieto **quelli svolti prima dell'introduzione della suddetta L.R. 16/2024**.

Gli argomenti su cui si fonda la declaratoria di incostituzionalità sono i seguenti:

1. il **divieto del terzo mandato** per il Presidente della regione rientra nella disciplina delle **ineleggibilità**, di cui condivide le finalità. Invero, il divieto del terzo mandato consecutivo è finalizzato a garantire:

- la *par condicio* tra i candidati
- la libertà del voto
- la genuinità complessiva della competizione elettorale
- il ricambio fisiologico della rappresentanza politica.

Oltre a ciò, il **divieto di terzo mandato** costituisce un **temperamento di sistema** rispetto all'**elezione diretta** del Presidente della Regione, allo scopo di *“di bilanciare il rischio, insito nell'investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere”*.

2. Per le **regioni a statuto ordinario**, l'articolo 122, comma 1, della Costituzione stabilisce che **i casi di ineleggibilità** del Presidente della Regione **sono disciplinati** con legge regionale **nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato**;



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

3. l'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, emanata in attuazione dell'art. 122, comma 1, Cost., **include tra i principi fondamentali** cui le regioni ordinarie devono attenersi nel disciplinare la materia delle ineleggibilità quello della “**non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto**”;

4. secondo la Corte, dunque, la disposizione della legge regionale campana, che ha introdotto una specifica deroga al suddetto divieto escludendo la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso, e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali, si pone in contrasto con il ricordato principio fondamentale.

(SENTENZA N 211/2025)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 del testo di legge della Provincia autonoma di Trento recante “Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003”.

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità interveniva sulla disciplina dell'art. 14 della legge statutaria provinciale n. 2/2003 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) stabilendo che **non è rieleggibile** alla carica di Presidente della Provincia **chi sia stato eletto nelle tre precedenti consultazioni elettorali** (anziché due, come in passato) **e che ciò valga per chi abbia esercitato le funzioni presidenziali per almeno settantadue mesi** (in luogo dei precedenti quarantotto), anche non continuativi.

La Corte reputa fondata la questione di legittimità costituzionale sulla base dei seguenti argomenti:

1. la legge costituzionale n. 2/2001 ha previsto che le **regioni a statuto speciale** possano promulgare **leggi statutarie**. Nell'esercizio di tale competenza legislativa le regioni speciali incontrano i **limiti** – tra gli altri – della “**armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica**”;

2. il **divieto del terzo mandato** per il Presidente della regione costituisce un **principio generale dell'ordinamento giuridico, in quanto finalizzato a garantire diritti e interessi costituzionalmente rilevanti**, quali la *par condicio* tra i candidati, la libertà del voto, la genuinità complessiva della competizione elettorale, nonché il ricambio fisiologico della rappresentanza politica e, in ultima analisi, la democraticità stessa delle istituzioni;



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

3. con precipuo riferimento al Presidente della Regione, il **divieto di terzo mandato consecutivo** costituisce sia un **temperamento di sistema** rispetto all'**elezione diretta** del vertice monocratico, sia un **bilanciamento** tra il **diritto di elettorato passivo** e il **diritto di elettorato attivo**, nonché gli **interessi** riconducibili alla **genuinità della competizione elettorale** e alla generale **democraticità delle istituzioni**;
4. siffatto **bilanciamento** è stato **effettuato dal legislatore** con la disciplina contenuta nella **legge n. 165 del 2004** che espressamente **include il divieto di terzo mandato consecutivo** per il Presidente della Regione **tra i principi generali** cui le **regioni ordinarie** devono attenersi nel disciplinare la materia delle ineleggibilità;
5. considerata la connessione del divieto in questione con diritti e interessi di rilievo costituzionale, **tale divieto deve necessariamente imporsi su tutto il territorio nazionale come principio fondamentale** e, dunque, **vincola anche le autonomie speciali**.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

<u>SCHEMA DI APPROFONDIMENTO N. 6</u>
ARTICOLO 13, COMMA 2 ARTICOLO 19
<u>IMPLICAZIONI SCELTA MODELLO ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE DELLA REGIONE</u> GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N 12/2006

1. Oggetto del giudizio e norme impugnate

La Corte costituzionale esamina il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro varie disposizioni dello **Statuto della Regione Abruzzo** (artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2; 86, comma 3 e, in via consequenziale, 86, commi 1, 2 e 4), per presunto contrasto con gli artt. 1, 3, 117, 121, 122, 123, 126 e 134 Cost.

2. Sfiducia individuale agli assessori

La Corte dichiara **illegittimo** l'art. 45, comma 3, che vincolava il Presidente della Giunta a sostituire gli assessori sfiduciati dal Consiglio, ritenendo **incompatibile la sfiducia individuale agli assessori** con il modello del **Presidente eletto a suffragio universale e diretto** e con il suo **potere esclusivo di nomina e revoca** degli assessori ex art. 122, comma 5, Cost. Secondo la Corte, un simile meccanismo trasformerebbe surrettiziamente gli assessori in "co-titolari" del rapporto fiduciario col Consiglio, scardinando il disegno costituzionale che concentra sulla persona del Presidente il baricentro della responsabilità politica verso l'assemblea. In conclusione, la Corte, citando la sua precedente giurisprudenza, ribadisce che l'istituto della sfiducia individuale trova collocazione nell'ambito della forma di governo parlamentare e non anche nella forma di governo presidenziale.

3. Voto contrario sul programma di governo

Dichiara altresì **illegittimo** l'art. 46, comma 2, nella parte in cui **equiparava il voto contrario al programma del Presidente agli effetti di una mozione di sfiducia**.

Al riguardo la Corte chiarisce che **gli statuti regionali possono sì prevedere che il programma di governo venga discusso e approvato dal Consiglio regionale**, ma ciò purché dalla mancata approvazione del **programma stesso non derivino conseguenze giuridiche incompatibili con la forma di governo prescelta**. Nel caso in cui si sia optato per l'elezione diretta del Presidente della Regione, sussiste un rapporto di consonanza politica tra Presidente della Regione e Consiglio regionale, istituito direttamente dagli elettori, che può cessare solo in seguito ad atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione.

Uno statuto che attribuisca al semplice voto contrario sul programma gli stessi effetti della mozione di sfiducia introduce di fatto una **nuova causa di scioglimento del Consiglio e di cessazione del Presidente non contemplata dalla Costituzione**, e soprattutto elude le **garanzie formali e sostanziali** previste per la mozione di sfiducia (motivazione, quorum, procedura "rafforzata", termini).



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

4. Decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio

La Corte dichiara inoltre **illegittimo** l'art. 47, comma 2, che prevedeva la **decadenza automatica** della Giunta e lo scioglimento del Consiglio in caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. Secondo la Corte, l'art. 126, comma 3, Cost. prevede invece le **dimissioni** della Giunta, concetto più elastico, distinto dalla decadenza automatica, che la Costituzione riserva alle ipotesi di **rimozione** per gravi illeciti ex art. 126, comma 1.

5. Collegio per le garanzie statutarie

L'art. 79, comma 2 (che prevede l'obbligo di motivare la decisione del Consiglio regionale contraria al parere del **Collegio regionale per le garanzie statutarie**) è, invece, ritenuto **legittimo**. La Corte chiarisce che l'istituzione di un organo di garanzia e il suo coinvolgimento nel procedimento legislativo rientrano nella potestà statutaria della Regione; inoltre, la motivazione richiesta al Consiglio regionale riguarda un atto consiliare distinto dalla legge e non limita né la potestà legislativa del Consiglio né il potere di promulgazione del Presidente, né introduce un nuovo controllo di costituzionalità sulle leggi.

6. Pubblicazione e controllo di legittimità sullo statuto

La Corte dichiara poi **illegittimo** l'art. 86, comma 3, e in via consequenziale i commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, perché il sistema di **duplice pubblicazione** dello statuto e di sospensione della pubblicazione in caso di ricorso governativo si pone in contrasto con l'art. 123 Cost., che presuppone una sola pubblicazione idonea a far decorrere insieme il termine per il ricorso del Governo e quello per la richiesta di referendum.

7. Attuazione degli accordi internazionali

È invece dichiarata **non fondata** la censura all'art. 2, comma 3, dello statuto: la clausola per cui la Regione partecipa all'**attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato** è ritenuta dalla Corte conforme a quanto previsto dall'art. 117, comma 5, Cost. e dalla legge n. 131/2003; essa si inserisce nel sistema senza derogare alle procedure statali e al potere sostitutivo dello Stato.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 7

ARTICOLO 15

SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Abruzzo Art. 46-bis, Statuto	Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.
Emilia-Romagna Art. 45, comma 3, Statuto	Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
Lombardia Art. 25, comma 5, Statuto	Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
Marche Art. 28-bis, Statuto	Il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente della Giunta regionale di seguire specifiche questioni, anche attraverso la partecipazione a incontri e tavoli istituzionali e con facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti; c) può essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale. La legge regionale fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Molise Art. 35-bis, Statuto	Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di consigliere regionale. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare: a) partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto; b) può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli; c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale.
Piemonte Art. 50, commi 5-bis e 5-ter, Statuto	Il Presidente della Giunta regionale può nominare e revocare, con proprio decreto, fino a due sottosegretari, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale. La legge regionale ne stabilisce il trattamento economico e lo stato giuridico, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell'ambito delle sue funzioni. Partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte.
Toscana Art. 34-bis, Statuto	Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 8**ARTICOLO 18**

RAPPORTO NUMERO ASSESSORI REGIONALI
E STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE DELLA REGIONE

REGIONE	NUMERO ASSESSORI REGIONALI	NUMERO STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE
Sardegna (L.R. N. 1/1977)	12	12
Abruzzo	Massimo 6	8
Basilicata	Massimo 5	8
Calabria	Minimo 8 - massimo 10	14
Campania	10	16
Emilia-Romagna	Minimo 8, massimo 10	7
Friuli-Venezia Giulia	Minimo 8, massimo 10	10
Lazio	10	16
Liguria	11 attualmente 1/5 dei componenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore	12
Lombardia	Massimo 16	17
Marche	Massimo 6	6
Molise	5 attualmente Un numero di componenti non superiore a 1/5 dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore	• 2 Direzioni generali • 5 Aree
Piemonte	Massimo 11	10



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Puglia	9 attualmente Numero non superiore a 1/5 dei consiglieri assegnati alla Regione	12
Sicilia	12	12
Toscana	Massimo 8	15
Trentino-Alto Adige	Prov. Aut. Trento Massimo 6, più eventuale settimo assessore tecnico	Prov. Aut. Trento 12
	Prov. Aut. Bolzano 10	Prov. Aut. Bolzano 16
Umbria	Massimo 5	4
Valle d'Aosta	8 attualmente Non predeterminato dalla legge	8
Veneto	10 attualmente Numero non superiore a 1/5 dei componenti del Consiglio regionale	• 1 Segreteria generale della programmazione • 6 Aree



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 9

ARTICOLO 21, COMMA 3

IPOTESI SCIoglimento “ANTICIPATO” DEL CONSIGLIO REGIONALE
FINESTRE TEMPORALI INDIZIONE ELEZIONI

Sardegna	Manca una disciplina specifica. L'art. 5, comma 2 della legge costituzionale n. 2/2001 prevede una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore della disciplina statutaria secondo cui in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si procede a nuove elezioni entro tre mesi .
Abruzzo Art. 6, comma 2, legge regionale n. 9/2013	Le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento.
Basilicata Art. 54 Statuto	Le nuove elezioni sono indette entro tre mesi .
Campania Art. 1, comma 1, legge regionale n. 4/2009	Entro tre mesi dalla cessazione stessa.
Emilia-Romagna Art. 16, comma 3, legge regionale n. 21/2014	Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale e pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi .
Friuli-Venezia Giulia	Manca una disciplina specifica. L'art. 5, comma 2 della legge costituzionale n. 2/2001 prevede, analogamente a quanto disposto per la Sardegna, una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore della disciplina statutaria secondo cui in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si procede a nuove elezioni entro tre mesi .
Liguria	Manca una disciplina specifica. L'art. 5, comma 2 della legge costituzionale n. 1/1999 prevede una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti secondo cui in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale si procede a nuove elezioni entro tre mesi . Questa norma è stata espressamente richiamata nel decreto di indizione delle elezioni del 31 luglio 2024 in seguito alle dimissioni del Presidente Toti.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Marche Art. 7, comma 1, legge regionale n. 27/2004	Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
Molise Art. 2, comma 1, legge regionale 20/2017	Nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione stessa, fatta salva l'ipotesi di mancata approvazione nei termini di uno degli strumenti di bilancio previsti dal combinato disposto del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 9 del D.L. n. 113 del 2016, nel qual caso il Consiglio regionale può disporre con votazione a maggioranza qualificata il differimento del predetto termine di tre mesi fino all'effettuazione dell'adempimento approvativo e comunque non oltre l'anno solare di riferimento.
Piemonte Art. 15, comma 4, legge regionale n. 12/2023	In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni . Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i sei mesi successivi.
Puglia Art. 5, comma 2, legge regionale n. 2/2005	Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi . Il predetto termine decorre dalla presa d'atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
Toscana Art. 4, comma 1, legge regionale n. 51/2014	Nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
Sicilia Art. 10 Statuto speciale	In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi .
Umbria Art. 5, comma 1, legge regionale n. 2/2010	Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi .
Veneto Art. 11, comma 1, legge regionale n. 5/2012	Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa .



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

<u>SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 10</u>
ARTICOLO 21, COMMA 3
<u>TERMINE INDIZIONE ELEZIONI IN CASO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO</u> GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 203/2025

1. Oggetto del giudizio e norma impugnata

La sentenza n. 203 del 10 novembre 2023 riguarda un giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l'art. 96, comma 1, della legge regione. Puglia 29 dicembre 2022, n. 32 (legge di stabilità regionale 2023), **nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta e di durata in carica degli organi regionali.**

2. Parametri costituzionali e censure

La disposizione è censurata in riferimento agli artt. **123 Cost.**, in relazione all'art. 22, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia, e **126, terzo comma, Cost.**, che disciplinano rispettivamente la competenza statutaria in materia di forma di governo regionale e il principio di contestualità delle sorti di Consiglio e Presidente ("simul stabunt, simul cadent") (Corte cost., Sent., (data ud. 24/10/2023) 10/11/2023, n. 203; Corte cost., 10/11/2023, n. 203).

3. Disciplina regionale contestata: cosa prevedevano i nuovi periodi

Il terzo e quarto periodo introdotti nell'art. 5, comma 2, L.R. Puglia n. 2/2005 stabilivano che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di cessazione del Presidente della Giunta, il Consiglio **restasse comunque in carica** fino all'adozione, da parte dello stesso Consiglio, di una delibera di "presa d'atto" dello scioglimento. In concreto, invece dell'immediata coincidenza fra cessazione del Presidente e scioglimento del Consiglio, si creava una **prorogatio "rafforzata" e potenzialmente prolungata**, perché la fine effettiva della legislatura veniva subordinata a un atto ulteriore dell'organo stesso, con la conseguenza di separare temporalmente le sorti del Presidente (già cessato) da quelle del Consiglio (ancora operativo).

4. Ratio decidendi: lesione del principio di contestualità e riserva statutaria

Sul piano della forma di governo, la Corte ribadisce che il rapporto tra **Presidente eletto direttamente** e Consiglio regionale, e in particolare il principio **"simul stabunt, simul cadent"**, è materia coperta da **riserva statutaria ex art. 123 Cost.**, cui la legge regionale ordinaria non può derogare. La previsione di una prorogatio così configurata altera questo equilibrio, perché consente al Consiglio di "sopravvivere" al Presidente, svuotando di fatto il meccanismo di contestualità previsto dallo Statuto pugliese e dall'art. 126, terzo comma, Cost. La Corte richiama la propria giurisprudenza (fra cui, in particolare, sent. n. 201/2008) per affermare che ogni intervento legislativo regionale che modifichi o eluda la simultaneità delle sorti degli organi elettivi è **costituzionalmente illegittimo**, sia per violazione del principio simul



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

stabunt, simul cadent, sia perché la legge ordinaria ha invaso un ambito normativo che l'ordinamento riserva allo Statuto regionale.

5. *Decisione ed effetti*

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, L.R. Puglia n. 32/2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, L.R. Puglia n. 2/2005, per violazione degli artt. 123, in relazione all'art. 22, comma 4, dello Statuto della Puglia, e 126, terzo comma, Cost (Corte cost., Sent., (data ud. 24/10/2023) 10/11/2023, n. 203; Corte cost., 10/11/2023, n. 203). Le disposizioni sono espunte dall'ordinamento con effetto immediato; la sentenza ribadisce in via generale l'obbligo delle Regioni di rispettare il principio simul stabunt, simul cadent e il primato della fonte statutaria in materia di forma di governo regionale (Corte cost., 10/11/2023, n. 203; Consigli regionali: illegittima la permanenza in carica a fronte della cessazione del mandato del presidente della giunta).



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 11

ARTICOLO 23

TERMINI DISCUSSIONE / VOTAZIONE MOZIONE DI SFIDUCIA

REGIONE	TERMINI
Sardegna Regolamento interno	<u>Discussione</u> : non prima di tre giorni dalla presentazione
L. Stat. 1/2008 (non più in vigore)	<u>Discussione</u> : non prima di venti giorni dalla presentazione <u>Votazione</u> : non oltre trenta giorni dalla presentazione
Abruzzo	<u>Discussione</u> : non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione
Basilicata	<u>Discussione</u> : non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
Calabria	<u>Discussione</u> : non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla presentazione (Regolamento interno) <u>Votazione</u> : non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione (Statuto)



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Campania	Discussione: non prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione
Emilia-Romagna	Discussione: non prima di tre giorni dalla presentazione (Statuto) entro quindici giorni dalla presentazione (Regolamento interno)
Friuli-Venezia Giulia	Discussione: non prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla presentazione
Lazio	Discussione: non prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione
Liguria	Discussione: non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla presentazione
Lombardia	Discussione: non oltre dieci giorni dalla presentazione
Marche	Discussione: non prima di tre giorni dalla presentazione
Molise	Discussione: non prima di tre giorni dalla presentazione (Statuto) non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla presentazione (Regolamento interno)
Piemonte	Discussione: non prima di tre giorni dalla presentazione
Puglia	Discussione: non prima di tre giorni dalla presentazione



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Sicilia	<u>Discussione</u> : non prima di tre giorni dalla presentazione
Toscana	<u>Discussione</u> : non prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
P.A. Bolzano	<u>Discussione</u> : non prima di dieci giorni dalla presentazione <u>Decisione</u> : entro i trenta giorni successivi
P.A. Trento	<u>Iscrizione all'o.d.g.</u> : dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione
Umbria	<u>Discussione</u> : non prima di cinque giorni dalla presentazione e non oltre quindici giorni (Regolamento interno)
Valle d'Aosta	<u>Discussione e votazione</u> : non prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla presentazione.
Veneto	<u>Discussione</u> : non prima di tre giorni dalla presentazione



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

<u>SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 12</u>
ARTICOLO 24
<u>PROROGATIO E LIMITI AL SUBENTRO DEL VICEPRESIDENTE</u> GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 304/2002

1. Oggetto del giudizio e disposizione impugnata

La Corte costituzionale esamina il ricorso del **Presidente del Consiglio dei ministri** contro una deliberazione legislativa statutaria della **Regione Marche** del 24 luglio 2001, recante “Disciplina transitoria in attuazione dell’art. 3 l. cost. 22 novembre 1999, n. 1”. La deliberazione statutaria prevedeva, in via transitoria fino all’approvazione del nuovo statuto, che in caso di **morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale** il **vicepresidente subentrasse** al Presidente nell’esercizio delle relative funzioni, **senza scioglimento del Consiglio e senza nuove elezioni**.

2. Principio del “aut simul stabunt aut simul cadent”

La Corte ricostruisce l’art. 126, comma 3, Cost. e l’art. 5, comma 2, lett. b), l. cost. n. 1/1999 come espressione del principio “**aut simul stabunt aut simul cadent**”: nelle forme di governo regionale con **elezione diretta del Presidente della Giunta**, la morte, l’impedimento permanente, la rimozione, le dimissioni volontarie o la sfiducia del Presidente comportano necessariamente dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio, con ritorno alle urne. Questo vincolo è qualificato come **tratto fondamentale e inderogabile della forma di governo così configurata**.

3. Irrilevanza della natura “transitoria” e dell’autonomia statutaria

La Corte afferma che, **fino all’approvazione dei nuovi statuti che eventualmente optino per un modello diverso dall’elezione diretta**, il regime transitorio dell’art. 5, comma 2, lett. b), l. cost. n. 1/1999 impone comunque il principio del simul stabunt simul cadent. **La potestà statutaria regionale**, pur soggetta al solo limite dell’“armonia con la Costituzione”, **non consente di derogare** puntualmente a disposizioni costituzionali né, in particolare, **al meccanismo di simultanea cessazione degli organi previsto dalla Costituzione e dalla legge costituzionale**.

4. Valutazione di illegittimità della successione del vicepresidente

Applicando questi parametri, la Corte dichiara la questione fondata: la previsione statutaria che consente al **vicepresidente di subentrare al Presidente in caso di morte o impedimento permanente, mantenendo in carica il Consiglio**, **contrasta direttamente con l’art. 126, terzo comma, Cost. e con l’art. 5, comma 2, lett. b), l. cost. n. 1/1999**. **Tale disciplina elude il modello costituzionale** che impone, in tali evenienze, lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni, e **pertanto non è “in armonia” con la Costituzione**.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

5. Dispositivo

Per queste ragioni, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche che prevedeva il subentro del vicepresidente al Presidente della Giunta regionale in caso di morte o impedimento permanente, senza scioglimento del Consiglio regionale.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 13

ARTICOLO 26

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
FOCUS: CARICHE NEGLI ENTI REGIONALI

CARICHE	CATEGORIE DI ENTI	ESEMPI
<u>Art. 26, comma 1, lett. e)</u> • Titolari di funzioni dirigenziali • Presidenti • Amministratori	• Amministrazione regionale • Enti del Sistema Regione	• Enti del Sistema Regione: ERSU; ENAS • Aziende del Sistema Regione: Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) • Agenzie del Sistema Regione: LAORE; ASPAL; AGRIS; ARGEA; ASVI; ASE; Fo.Re.STAS.; Sardegna Ricerche; Conservatoria delle coste; • Istituti del Sistema Regione: Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE)
<u>Art. 26, comma 1, lett. g)</u> • Direttori generali • Direttori amministrativi • Direttori sanitari • Commissari straordinari nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'ente presso il quale esercitano le proprie funzioni.	• Enti del Servizio Sanitario Regionale	• ARES; • ASL; • ARNAS Brotzu; • AOU di Cagliari e Sassari; • AREUS; • Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).
<u>Art. 26, comma 1, lett. h)</u> • Presidenti • Amministratori • Direttori generali • Legali rappresentanti	• società partecipate o controllate dalla Regione o dagli enti del sistema Regione; • istituti, consorzi, fondazioni, enti controllati o vigilati dalla Regione o dagli enti del sistema Regione	• SFIRS S.p.a.; • Abbanoa S.p.a.; • ARST S.p.a.; • Fondazione Sardegna Film Commission; • Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; • Consorzi industriali; • Consorzi di bonifica; • Ente di governo dell'ambito della Sardegna



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 14

ARTICOLO 26

RIMOZIONE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
IN CASO DI SCADENZA NATURALE DELLA LEGISLATURA

SARDEGNA	TERMINE	NUMERO GIORNI	DATA DI RIFERIMENTO
Legge 23 aprile 1981, n. 154 (vigente)	Unico.	Non oltre il giorno fissato del termine.	Il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 (non più in vigore)	• Termine lungo. • Termine breve. (presidenti di Provincia e sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)	• Almeno 180 giorni prima. • 45 giorni prima.	• Della data di scadenza della legislatura regionale. • Della data di scadenza della legislatura regionale.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

REGIONE	TERMINE	NUMERO GIORNI	DATA DI RIFERIMENTO
Valle d'Aosta L.R. 7 agosto 2007, n. 20	• Termine lungo. • Termine breve. (sindaci e vicesindaci, ecclesiastici, dirigenti dipendenti pubblici, componenti di organi di garanzia, dirigenti di enti dipendenti dalla Regione) • Difensore civico.	• Non oltre 180 giorni ["6 mesi"]. • Non oltre il giorno fissato del termine. • Almeno 3 anni prima.	• Dalla data di scadenza naturale della legislatura. • Il giorno fissato per la presentazione delle candidature. • Del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Friuli-Venezia Giulia L.R. 29 luglio 2004, n. 21	• Termine lungo. • Termine breve. (i Presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e magistrati)	• Almeno 90 giorni prima. • Non oltre il giorno fissato del termine.	• Della data di scadenza naturale della legislatura. • Il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Sicilia L.R. 20 marzo 1951, n. 29	• Termine lungo. • Termine breve. (rappresentanti legali, amministratori, dirigenti, consulenti di enti legati alla Regione)	• Almeno 180 giorni prima. • Almeno 90 giorni prima.	• Del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale. • Del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

	• Per magistrati, giudici onorari, membri del Consiglio di Stato, CGA, TAR e magistrati della Corte dei conti operanti in Sicilia, che devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.	• Non devono aver esercitato le funzioni nell'ufficio territorialmente rilevante nei 180 giorni antecedenti ["6 mesi"].	• La data di accettazione della candidatura.
Prov. Aut. Bolzano L.P. 19 settembre 2017 n. 14	• Unico. • Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, ovvero il Difensore civico.	• Non oltre il giorno fissato del termine. • [Rinvio al termine previsto dalle rispettive leggi].	• L'ultimo giorno fissato per la presentazione della candidatura. • [Rinvio al termine previsto dalle rispettive leggi].
Prov. Aut. Trento L.P. 5 marzo 2003, n. 2	Unico.	Non oltre il giorno fissato del termine.	L'ultimo giorno fissato per la presentazione della candidatura.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEMA DI APPROFONDIMENTO N. 14

ARTICOLO 26

RIMOZIONE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA

SARDEGNA	TERMINE	NUMERO GIORNI	DATA DI RIFERIMENTO
Legge 23 aprile 1981, n. 154 (vigente)	-	-	-
Legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 (non più in vigore)	Unico.	Entro 7 giorni .	Successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
Valle d'Aosta L.R. 7 agosto 2007, n. 20	Unico.	Entro i 7 giorni successivi.	Alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
Friuli-Venezia Giulia L.R. 29 luglio 2004, n. 21	Unico ma solo per i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni .	Entro i 7 giorni successivi.	Alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Sicilia L.R. 20 marzo 1951, n. 29	Unico.	Entro 10 giorni .	Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SARDEGNA	TERMINE	NUMERO GIORNI	DATA DI RIFERIMENTO
			convocazione dei comizi elettorali.
Prov. Aut. Bolzano L.P. 19 settembre 2017 n. 14	-	-	-
Prov. Aut. Trento L.P. 5 marzo 2003, n. 2	-	-	-



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 15

ARTICOLO 27

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
FOCUS: CARICHE E INCARICHI IN ENTI

CARICHE /INCARICHI	CATEGORIE DI ENTI
<u>Art. 27, comma 1, lett. f)</u> • Presidenti • Amministratori • Legali rappresentanti nominati o designati dalla Regione o dagli enti del sistema Regione	• Società, enti, istituti anche di credito, aziende
<u>Art. 27, comma 1, lett. g)</u> • Legali rappresentanti • Amministratori • Direttori generali • Liquidatori	• Associazioni, enti, società o imprese: -a) che gestiscono servizi pubblici per conto della Regione o degli enti del sistema Regione; -b) o che ricevono in via continuativa contributi, sovvenzioni e sussidi che rappresentano la parte prevalente del finanziamento della gestione ordinaria.
<u>Art. 27, comma 1, lett. h)</u> Chi esercita continuativamente: • attività di consulenza • attività di assistenza legale, amministrativa o tecnica	Attività svolta per: • Regione • enti del Sistema Regione • enti del Servizio Sanitario Regionale • società partecipate o controllate dalla Regione o dagli enti del sistema Regione; • istituti, consorzi, fondazioni, enti controllati o vigilati dalla Regione o dagli enti del sistema Regione.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 16

ARTICOLO 27

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
FOCUS: PARTICOLARI CONDIZIONI

CONDIZIONE	CATEGORIE DI ENTI
<u>Art. 27, comma 1, lett. i)</u> Chi ha lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato	Lite pendente con: • Regione • Enti del Sistema Regione
<u>Art. 27, comma 1, lett. j)</u> Amministratori o impiegati dichiarati responsabili con sentenza passata in giudicato	Responsabilità nei confronti di: • Regione • Enti del Sistema Regione • Enti del servizio sanitario regionale • Società partecipate o controllate dalla Regione o dagli enti del sistema Regione; • Istituti, consorzi, fondazioni, enti controllati o vigilati dalla Regione o dagli enti del sistema Regione
<u>Art. 27, comma 1, lett. k)</u> Chi ha un debito liquido ed esigibile che: • è stato legalmente messo in mora • ha ricevuto invano notifica della cartella di pagamento	Debito nei confronti di: • Regione • Enti del Sistema Regione
<u>Art. 27, comma 1, lett. l)</u> Chi non ha reso il conto finanziario o di amministrazione relativo a una gestione	Mancata resa del conto relativa a: • Regione • enti del Sistema Regione • Enti del Servizio Sanitario Regionale



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 17**ARTICOLO 29, COMMA 2****FIRME INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE**

REGIONE	NUMERO FIRME	ABITANTI ¹	%
Puglia	12.000	3.877.395	0,31
Campania	10.000	5.582.337	0,18
Lazio	10.000	5.709.178	0,18
Sicilia	10.000	4.787.390	0,21
Sardegna	10.000	1.562.381	0,64
Piemonte	8.000	4.251.868	0,19
Trentino-Alto Adige -P. aut. Bolzano	8.000	539.679	1,48
Veneto	7.000	4.853.472	0,14
Abruzzo	5.000	1.269.118	0,39
Calabria	5.000	1.834.646	0,27
Emilia-Romagna	5.000	4.461.998	0,11
Friuli-Venezia Giulia	5.000	1.193.284	0,42
Liguria	5.000	1.510.143	0,33
Lombardia	5.000	10.033.918	0,05
Marche	5.000	1.480.545	0,34
Toscana	5.000	3.657.716	0,14
Umbria	3.000	851.473	0,35
Trentino-Alto Adige -P. aut. Trento	2.500	546.573	0,46
Basilicata	2.000 ²	530.004	0,38
Molise	2.000	287.814	0,69
Valle d'Aosta	1.500	122.532	1,22
MEDIA			0,41
Sardegna	6.407	1.562.381	0,41

¹ Dati ISTAT popolazione residente al 1° gennaio 2025

² L'art. 15 della L.R. 1/2016 specifica che i 2.000 elettori devono essere rappresentativi di almeno due comuni per ciascun ente di area vasta.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 18

ARTICOLO 31, COMMA 3

REFERENDUM ABROGATIVO

MATERIE ESCLUSE: CONFRONTO ALTRE REGIONI

Abruzzo	- norme dello Statuto; - leggi previste dal titolo II dello statuto (norme su Consiglio regionale e procedimento legislativo); - leggi tributarie e di bilancio; - norme e atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativamente necessari; - regolamenti e atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Basilicata	- disposizioni dello statuto; - leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio; - leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; - leggi e atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea; - regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.
Calabria	- Statuto; - regolamenti interni del Consiglio regionale; - leggi di bilancio e leggi tributarie; - leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente; - leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane.
Campania	- leggi di bilancio, tributarie, finanziarie; - leggi di governo del territorio, di tutela ambientale; - leggi sullo stato giuridico dei consiglieri regionali; - leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea; - Statuto e leggi di revisione statutaria. Inoltre il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Emilia-Romagna	- Statuto; - regolamenti interni degli Organi regionali; - norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; - leggi tributarie e di bilancio; - leggi elettorali; - leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; - leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane; - regolamenti attuativi delle suddette leggi.
Friuli-Venezia Giulia	- leggi istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto; - leggi di bilancio o di variazione del bilancio; - le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; - leggi istitutive di nuovi comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; - le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; - leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione; - leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale
Lazio	- leggi di revisione statutaria; - leggi di bilancio, legge di stabilità, rendiconto generale, leggi tributarie; - leggi che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati. - leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia vincolato da leggi costituzionali, dallo statuto ovvero dalla normativa europea o nazionale; - leggi istitutive di nuovi comuni o relative a mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni; - regolamento dei lavori, regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni del Consiglio regionale. - regolamenti e atti amministrativi generali meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non è estesa anche alle relative disposizioni legislative.
Liguria	- ordinamento degli organi e degli uffici regionali; - status dei consiglieri regionali; - bilancio, tributi, finanze; - vincoli paesaggistici ed ambientali; - accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie; - disposizioni statutarie.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Lombardia	Quanto alle leggi regionali: - norme in materia statutaria; - norme in materia elettorale; - norme in materia finanziaria, tributaria, di bilancio; - norme di ratifica di accordi con Stato esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni; - regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato. Quanto ai regolamenti e agli atti amministrativi: - materia tributaria e di bilancio; - deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti; - deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali; - nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione e in Enti e Società a partecipazione regionale; - formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica; - designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione; - riesame degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione; - designazione, a norme del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; - formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione; - regolamento del Consiglio regionale e regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali; - norme regolamentari esecutive di norme legislative se la richiesta di referendum non riguarda anche queste ultime.
Marche	- norme dello statuto e disposizioni di rilievo statutario; - leggi riguardanti il bilancio e i tributi; - disposizioni o atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione. - regolamenti interni del Consiglio regionale e in generale atti interni degli organi e degli uffici regionali e atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione; - Norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Molise	- Statuto; - regolamenti interni del Consiglio regionale; - leggi di bilancio e leggi tributarie; - leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione e della Consulta statutaria; - atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; - atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati; - regolamenti delegati dallo Stato; - regolamenti meramente esecutivi di una legge, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Piemonte	- Statuto; - leggi tributarie e di bilancio; - legge elettorale; - leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari - regolamento del Consiglio regionale ed in generale i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali; - regolamenti di attuazione di leggi regionali quando la proposta di referendum non riguardi anche la legge alla quale il referendum si riferisce; - regolamenti di attuazione di leggi dello Stato.
Puglia	- Statuto o parte di esso; - regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale; - leggi tributarie e di bilancio; - leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione; - norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea. - Regolamenti e atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.
Sardegna	- Leggi tributarie o di approvazione dei bilanci.
Sicilia	- Leggi tributarie e di bilancio; - leggi statutarie; - leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; - leggi o disposizioni di legge che rinviino, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana; - leggi sull'organizzazione e sul personale dell'Amministrazione regionale; - leggi di recepimento della normativa comunitaria; - leggi in materia di attività internazionale della Regione.



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Toscana	- statuto; - regolamenti interni degli organi regionali; - leggi di bilancio e tributarie e relativi regolamenti attuativi - leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre Regioni e relativi regolamenti attuativi; - leggi e regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; - leggi e regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello statuto, qualora le disposizioni risultanti dall'esito favorevole all'abrogazione non garantiscano il funzionamento o l'operatività degli organi e istituti stessi.
P.A. Trento	- leggi su bilancio e tributi; - leggi su tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre - leggi statutarie.
P. A. Bolzano	- leggi tributarie e di bilancio; - disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia; - norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.
Umbria	- Statuto e leggi di integrazione e revisione dello stesso; - leggi di bilancio, finanziarie e tributarie; - leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; - leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali; - leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri; - norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Valle D'Aosta	- leggi tributarie e di bilancio; - disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello statuto speciale, dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali; - leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica; - leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle; - leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.
Veneto	- leggi tributarie e di bilancio e relativi provvedimenti di attuazione; - leggi e atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; - leggi e atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; - leggi e regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; - Regolamento



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 19**ARTICOLO 31, COMMA 4****QUORUM DI PARTECIPAZIONE REFERENDUM ABROGATIVO**

Sardegna Art. 14, comma 2, L.R. 20/1957	1/3 degli elettori
L. Statutaria 1/2008 (non più in vigore) Art. 2, comma 2	Metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum
Abruzzo Art. 77, comma 2, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Basilicata Art. 18, comma 6, Statuto	33% degli aventi diritto al voto
Calabria Art. 11, comma 4, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Campania Art. 20, comma 3, L.R. 25/1975	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Emilia-Romagna Art. 20, comma 5, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Friuli Venezia Giulia Art. 13, comma 1, L.R. Statutaria 3/2005	40% degli aventi diritto al voto
Lazio Art. 61, comma 2, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Liguria Art. 8, comma 2, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Lombardia Art. 51, comma 6, Statuto	2/5 del corpo elettorale
Marche Art. 42, comma 5, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Molise Art. 12, comma 5, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Piemonte Art. 78, comma 3, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Puglia Art. 18, comma 6, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Sicilia Art. 2, comma 4, L.R. Statutaria 1/2004	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Toscana Art. 75, comma 4, Statuto	Maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali
Trentino-Alto Adige – P.A. Bolzano Art. 11, L.R. Statutaria 22/2018	25 % degli aventi diritto al voto
Trentino-Alto Adige – P.A. Trento Artt. 4 e 18, comma 15, L.R. Statutaria 3/2003	40 % degli aventi diritto al voto
Umbria Art. 24, comma 6, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Valle d'Aosta Art. 36, comma 2, L.R. Statutaria 19/2003	50 % dei votanti alle ultime elezioni regionali
Veneto Art. 26, comma 3, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 20

ARTICOLO 32 COMMA 5

QUORUM DI PARTECIPAZIONE REFERENDUM CONSULTIVO

Sardegna Art. 14, comma 2, L.R. 20/1957	1/3 degli elettori
L. R. Statutaria 1/2008 (non più in vigore) Art. 2, comma 2	1/3 degli elettori
Abruzzo Art. 30, L.R. 44/2007	Non previsto
Calabria Art. 12, comma 2, Statuto	30% degli aventi diritto al voto
Campania Art. 32, L.R. 25/1975	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Emilia-Romagna Art. 37, comma 8, L.R. 34/1999	Non previsto
Friuli-Venezia Giulia Art. 21, comma 3-bis, L.R. Statutaria 3/2005	40% degli aventi diritto al voto
Lazio Art. 25, comma 3, L.R. 4/2020	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Liguria Art. 45, L.R. 12/2020	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Lombardia Art. 26, comma 2, L.R. 34/1983	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Marche Art. 21, comma 1, L.R. 18/1980	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Sicilia Art. 28, comma 2, L.R. Statutaria 1/2004	Non previsto
Toscana Art. 56, comma 1, L.R. 62/2007	Non previsto



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

Trentino-Alto Adige – P.A. Bolzano Art. 11, L.R. Statutaria 22/2018	Non previsto
Trentino-Alto Adige – P.A. Trento Artt. 4 e 17, comma 4, L.R. Statutaria 3/2003	40 % degli aventi diritto al voto
Umbria Art. 41, comma 2, L.R. 14/2010	Non previsto
Valle d'Aosta Art. 47, L.R. Statutaria 19/2003	Non previsto
Veneto Art. 27, comma 2, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto



XVII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE SULLA LEGGE STATUTARIA
E SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE

BOZZA PROPOSTA LEGGE REGIONALE STATUTARIA

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO N. 21

ARTICOLO 33 COMMA 6

QUORUM DI PARTECIPAZIONE

REFERENDUM PROPOSITIVO

L. Statutaria 1/2008 (non più in vigore) Art. 2, comma 2	Metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum
Friuli-Venezia Giulia Art. 21, comma 3-bis, L.R. Statutaria 3/2005	40% degli aventi diritto al voto
Lazio Art. 62, comma 3, Statuto	Maggioranza degli aventi diritto al voto
Trentino-Alto Adige – P.A. Bolzano Art. 11, L.R. Statutaria 22/2018	25 % degli aventi diritto al voto
Trentino-Alto Adige – P.A. Trento Art. 4, L.R. Statutaria 3/2003	40 % degli aventi diritto al voto
Valle d'Aosta Art. 14, comma 1, L.R. Statutaria 19/2003	50 % dei votanti alle ultime elezioni regionali